

COMUNE DI FAEDO
PROVINCIA DI TRENTO

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DI
PARRUCCHIERE E DI ESTETISTA**

*Allegato alla deliberazione del Consiglio comunale
n. 35 del 30.11.2005*

INDICE

ART.	1	AMBITO DELL'ATTIVITÀ
ART.	2	REQUISITI SOGGETTIVI
ART.	3	QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE
ART.	4	LUOGO DI ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ
ART.	5	REQUISITI DEI LOCALI
ART.	6	COMMISSIONE COMUNALE
ART.	7	AUTORIZZAZIONI
ART.	8	ATTIVITÀ INTEGRATE E ATTIVITÀ DI VENDITA AL MINUTO
ART.	9	DOMANDA DI NUOVA AUTORIZZAZIONE E TRASFERIMENTO
ART.	10	ISTRUTTORIA PER IL RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI
ART.	11	RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE AMMINISTRATIVA ED INIZIO DELL'ATTIVITÀ
ART.	12	DINIEGO DELL'AUTORIZZAZIONE
ART.	13	SOSPENSIONE, REVOCA, CESSAZIONE DELL'ATTIVITÀ
ART.	14	SUBINGRESSO
ART.	15	REGOLAMENTAZIONE DELL'ATTIVITÀ
ART.	16	MODIFICHE AI LOCALI
ART.	17	ADEMPIMENTI DEL PERSONALE ADDETTO
ART.	18	OBBLIGO DI ESPOSIZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE, DELLE TARIFFE E DEGLI ORARI
ART.	19	SANZIONI
ART.	20	NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 1 - Ambito dell'attività

1. Il presente Regolamento disciplina l'attività di parrucchiere ai sensi della Legge 14 febbraio 1963, n. 161, modificata dalla Legge 23 dicembre 1970, n. 1142, e l'attività di estetista ai sensi della Legge 4 gennaio 1990, n. 1, nonché della deliberazione della Giunta provinciale n. 2645 di data 17 ottobre 2003.

2. L'attività di parrucchiere comprende tutte le prestazioni ed i trattamenti eseguiti sulla persona, relativi a taglio dei capelli, acconciatura, ivi compresi colorazione e decolorazione degli stessi, taglio della barba, semplice manicure e pedicure esclusivamente estetico. L'attività di barbiere, parrucchiere per uomo e parrucchiere per donna sono comprese nell'attività di parrucchiere.

3. L'attività di estetista comprende tutte le prestazioni ed i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi presenti. Tale attività può essere svolta con l'attuazione di tecniche manuali o con l'utilizzo degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico di cui all'allegato alla Legge 4 gennaio 1990, n. 1 con l'applicazione dei prodotti cosmetici definiti tali dalla Legge 11 ottobre 1985, n. 713. Rientrano nell'attività di estetista le prestazioni di massaggio estetico del corpo, di visagismo, di trucco e di depilazione, di manicure e pedicure estetico, nonché quelle di applicazione di unghie artificiali e di abbronzatura. Sono escluse dall'attività di estetista le prestazioni dirette in linea specifica ed esclusiva a finalità di carattere terapeutico.

Art. 2 - Requisiti soggettivi

1. Le imprese che intendono esercitare l'attività di parrucchiere e di estetista, in possesso dei requisiti di cui alla legge provinciale in materia di artigianato, devono iscriversi all'Albo provinciale delle imprese artigiane.

2. Nel caso di impresa gestita in forma societaria, avente i requisiti previsti dalla legge provinciale in materia di artigianato per l'esercizio dell'attività di parrucchiere, la qualificazione professionale deve essere posseduta dalla maggioranza dei soci, ovvero da uno nel caso di due soci, mentre la qualificazione richiesta dalla L. 04 gennaio 1990, n. 1, per l'esercizio dell'attività di estetista deve essere posseduta dai soci e dai dipendenti che esercitano professionalmente l'attività.

3. Nel caso di imprese non artigiane, la qualificazione professionale per l'esercizio dell'attività di parrucchiere richiesta dalla L. 23 dicembre 1970, n. 1142, dovrà essere posseduta dal titolare o dal direttore dell'azienda, mentre la qualificazione per l'esercizio dell'attività di estetista richiesta dalla L. 04 gennaio 1990, n. 1, dovrà essere posseduta dal titolare, dai soci e/o dai dipendenti che esercitano professionalmente l'attività.

4. I parrucchieri possono avvalersi, nell'esercizio della loro attività, direttamente di collaboratori familiari o di personale dipendente per l'esclusivo svolgimento di prestazioni semplici di manicure e pedicure estetico come previsto dal comma 2 dell'art. 9 della Legge 4 gennaio 1990, n.1.

Art. 3 - Qualificazione professionale

1. Sono qualificate professionalmente per l'esercizio dell'attività di parrucchiere le persone in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 della Legge 14 febbraio 1963, n. 161, così come integrato e modificato dall'art. 2 della Legge 23 dicembre 1970, n. 1142.

2. Sono qualificate professionalmente per l'esercizio dell'attività di estetista le persone in possesso dei requisiti di cui agli articoli 3 e 8 della Legge 4 gennaio 1990, n. 1.

3. La competenza per il riconoscimento della qualificazione professionale di parrucchiere e di estetista spetta alla Commissione provinciale per l'artigianato.

Art. 4 - Luogo di esercizio delle attività

1. Le attività di parrucchiere e di estetista devono essere svolte esclusivamente presso i locali autorizzati, sia in luogo pubblico che privato, i quali devono possedere i requisiti di cui al successivo articolo 5.

2. Le disposizioni previste dalle leggi di settore e dal presente Regolamento si applicano pure ai servizi prestati presso: strutture ricettive, palestre, clubs, circoli privati, case di cura e di riposo, centri fitness e benessere, centri sportivi, studi medici specializzati, ospedali, alberghi, comunità varie, negozi di profumeria e di cosmetici, anche se fornite gratuitamente.

3. Le suddette attività possono essere autorizzate anche presso l'abitazione dell'esercente, a condizione che i locali siano distinti da quelli adibiti a civile abitazione e che gli stessi abbiano i requisiti di cui al successivo articolo 5. Il richiedente, in questo caso, è tenuto a dichiarare per iscritto la propria disponibilità a consentire i controlli da parte delle autorità competenti nei locali adibiti all'esercizio della professione.

4. I locali adibiti all'attività di estetista devono essere separati da quelli destinati all'attività di parrucchiere e da quelli destinati alla vendita di prodotti cosmetici o di profumeria. Negli esercizi autorizzati per la sola attività di parrucchiere è vietato esercitare quella di estetica, anche se quest'ultima viene svolta come dimostrazione di prodotti di cosmesi, così come negli esercizi autorizzati per la sola attività di estetista è vietato esercitare quella di parrucchiere anche se svolta come pura dimostrazione.

5. Le attività di parrucchiere ed estetista non possono essere svolte in forma ambulante.

6. Gli esercenti autorizzati o i loro dipendenti possono effettuare anche servizi a domicilio dei clienti su richiesta degli stessi.

Art. 5 - Requisiti dei locali

1. I locali destinati all'attività di parrucchiere e di estetista devono essere conformi alle vigenti disposizioni in materia di edilizia e di urbanistica, alle norme di igiene e sanità pubblica nonché alle norme in materia di barriere architettoniche. In particolare dovranno possedere i seguenti requisiti:

- a) la superficie minima dei locali da adibire all'esercizio delle attività di parrucchiere e di estetista (esclusi locali accessori quali ingressi, servizi igienici, ripostigli, sale d'attesa, ecc.) è individuata in 15 metri quadrati per ogni singola attività.
- b) essere dotati di impianti rispondenti alle prescrizioni di cui alla legge 5 marzo 1990, n. 46;
- c) essere dotati di almeno un servizio igienico che, qualora si apra direttamente nei locali di lavoro o nella sala di attesa, deve essere munito di antibagno; il servizio igienico deve essere dotato di asciugamani a perdere;
- d) rispettare i requisiti di altezza e areoilluminazione previsti dai regolamenti comunali; nel caso i locali siano sprovvisti dei rapporti di areoilluminazione richiesti, è ammesso l'esercizio

dell'attività a condizione che gli stessi siano provvisti di un impianto di condizionamento integrale dell'aria tale da garantire almeno 4 ricambi/ora e di idoneo impianto di illuminazione;

- e) essere dotati di pavimenti in continuità costituiti da materiale impermeabile e lavabile; le pareti delle zone di lavoro devono essere rivestite fino all'altezza di due metri dal pavimento da materiale impermeabile e lavabile;
- f) essere dotati di almeno un lavandino con acqua corrente calda e fredda nella zona di lavoro;
- g) dove si usino sostanze volatili, essere dotati di impianto di aspirazione forzata in grado di garantire un rapido ricambio d'aria dei locali stessi;
- h) essere dotati di appositi recipienti per l'eliminazione dei rifiuti: tali recipienti debbono essere coperti e conservati, per il periodo strettamente necessario, in un vano separato.

Inoltre devono essere disponibili:

- i) le attrezzature necessarie per la disinfezione degli strumenti di lavoro, da attuarsi mediante immersione in soluzione disinfettante contenente idoneo prodotto germicida;
- l) asciugamani e biancheria in quantità sufficiente per poter essere cambiati per ogni servizio; un armadio per la conservazione della biancheria pulita; un contenitore per la biancheria sporca;
- m) idonea cassetta di medicazione.

2. Per i locali ove risulta già attivato un esercizio di parrucchiere o di estetista, qualora non vengano apportate modifiche strutturali agli stessi, è prevista la deroga alle prescrizioni sulle caratteristiche tipologiche dei locali, salvo diverso parere dell'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari.

3. Per l'attività svolta per la clientela esterna presso le strutture di cui al co. 2 dell'art. 4, deve essere prevista l'autonomia dell'attività artigianale: entrata/servizi separati ed orario di apertura al pubblico.

Art. 6 - Commissione comunale

1. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui al successivo art. 7 funge da commissione la Commissione consultiva di cui all'articolo 2 bis della Legge 14 febbraio 1963, n. 161 come modificata ed integrata dalla Legge 23 dicembre 1970, n. 1142, che è nominata dalla Giunta comunale e dura in carica per il periodo del mandato amministrativo consiliare. Tale commissione è chiamata altresì ad esprimere il proprio parere in occasione dell'adozione e delle successive modifiche, da parte del Comune, del presente Regolamento.

2. La Commissione consultiva è costituita:

- dal Sindaco o suo delegato che la presiede;
- da tre rappresentanti della categoria artigianale;
- da tre rappresentanti nominati dalle Organizzazioni sindacali più rappresentative;
- da un incaricato dell'Azienda Provinciale per i servizi sanitari o suo delegato;
- dal Comandante della Polizia Municipale o da un suo delegato;
- da un incaricato della Commissione Provinciale per l'artigianato o suo delegato.

3. In caso di decadenza o di scioglimento del Consiglio comunale i componenti la Commissione rimarranno in carica fino alla nomina della nuova commissione.

4. I componenti della commissione sono sostituiti, nel corso del quinquennio e per il restante periodo di validità della commissione, a seguito di dimissioni o di morte, o per decadenza pronunciata nel caso non partecipino alle riunioni, senza giustificato motivo, per tre volte consecutive.

5. I rappresentanti della categoria artigiana e delle Organizzazioni sindacali sono designati dalle relative Organizzazioni più rappresentative a livello provinciale; in caso di loro sostituzione nel corso del quinquennio, la designazione del nuovo commissario spetta all'Organizzazione che aveva designato quello sostituito.

6. Nel caso non vengano segnalati nei tempi assegnati dal Sindaco, i rappresentanti delle Associazioni di categoria o delle Organizzazioni sindacali, la Giunta comunale provvede alla nomina della Commissione in parola, che risulterà regolarmente costituita, ferma restando la possibilità della successiva integrazione.

7. Le sedute di Commissione sono valide con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti.

8. La Commissione, nell'ambito delle competenze previste dalla Legge e dal presente Regolamento, esprime pareri obbligatori ma non vincolanti, a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

9. La funzione di segretario della Commissione è svolta dal Segretario comunale.

Art. 7 - Autorizzazioni

1. Per l'esercizio delle attività di cui all'art. 1 è necessaria l'autorizzazione comunale. Vengono rilasciate due distinte autorizzazioni per l'esercizio di attività di parrucchiere e per l'esercizio di attività di estetista.

2. Una persona fisica non può essere intestataria, quale titolare o Direttore d'Azienda, di più di una autorizzazione. In caso di impresa gestita in forma societaria, sia essa artigiana o non, possono essere rilasciate più autorizzazioni relative ad esercizi diversi a condizione che ciascun esercizio sia diretto da persona distinta in possesso della necessaria qualificazione professionale.

3. Nel caso di impresa societaria è ammesso l'esercizio dell'attività di parrucchiere unitamente a quello di estetista operante nella medesima sede, purché i locali siano distinti e separati e purché sussistano le qualificazioni professionali dei singoli soci e gli altri requisiti stabiliti nel presente Regolamento.

Art. 8 - Attività integrate e attività di vendita al minuto

1. Alle imprese di parrucchiere e di estetista che vendano, o comunque cedano, alla clientela prodotti strettamente inerenti allo svolgimento della propria attività, al solo fine della continuazione dei trattamenti in corso, non si applicano le disposizioni legislative in materia di commercio al minuto.

2. Fatto salvo quanto previsto nel comma precedente, è fatto divieto, nei locali autorizzati all'esercizio delle attività di cui al presente Regolamento, procedere a qualsiasi dimostrazione di prodotti, raccolta di ordini o ad ogni altro tipo di vendita, senza ottemperare alle disposizioni in materia di commercio al minuto.

3. Le imprese che esercitano attività di vendita al minuto di prodotti cosmetici e di profumeria possono esercitare anche le attività di parrucchiere e di estetista, previo rilascio della autorizzazione prescritta ai sensi del presente Regolamento, alle seguenti condizioni:

a) che gli addetti allo svolgimento di tali attività siano in possesso della qualificazione professionale richiesta;

b) che la superficie dei locali destinati all'esercizio dell'attività di parrucchiere e di estetica sia distinta da quella destinata alla vendita e l'esercizio rientri nei parametri stabiliti nel presente Regolamento.

Art. 9 - Domanda di nuova autorizzazione e trasferimento

1. La domanda per l'apertura di un nuovo esercizio o per il trasferimento di uno già esistente deve essere presentata al Comune in carta legale corredata dei dati e della documentazione di seguito indicati:

- a) cognome, nome, data e luogo di nascita, residenza e codice fiscale del richiedente;
- b) nel caso di Società i dati personali andranno riferiti al legale rappresentante e dovranno essere inoltre indicati, in riferimento alla Società, la ragione e la composizione sociale, la sede legale, il codice fiscale e la partita IVA;
- c) indicazione della persona avente i requisiti professionali richiesti per lo svolgimento della attività, se diversa dal richiedente, con la precisazione del rapporto con l'azienda;
- d) dichiarazione inerente l'inesistenza di cause ostative "antimafia", ai sensi del D.P.R. 3 giugno 1998 n° 252 "Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia"
- e) ubicazione dei locali ove si intende esercitare l'attività;
- f) indicazione degli estremi del certificato di agibilità dei locali relativo alla destinazione d'uso richiesta qualora già conseguito o estremi della concessione edilizia o denuncia di inizio attività;
- g) dichiarazione relativa alla disponibilità, in proprietà o in locazione, dei locali;
- h) n. 3 planimetrie in scala 1:100 dei locali ove si intende esercitare l'attività con indicazione delle destinazioni d'uso degli stessi e corrispondente alla situazione di fatto, con indicazione della particella edificiale ed eventualmente della porzione materiale, firmata da un tecnico abilitato;
- i) elenco delle attrezzature elettromeccaniche utilizzate.

Art. 10 - Istruttoria per il rilascio di autorizzazioni

1. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di parrucchiere e di estetista, o al trasferimento di esercizi già esistenti è rilasciata dal Responsabile del Servizio previa verifica dei requisiti indicati nei successivi commi e dei parametri di cui all'art. 15.

2. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato all'accertamento dei seguenti requisiti:

- a) il possesso da parte del richiedente o dei soci dell'impresa artigiana dei requisiti richiesti dalla legge provinciale in materia di artigianato; per le altre imprese non soggette a detta

legge dovrà essere accertata la regolare costituzione dell'impresa e l'avvenuta iscrizione nel Registro delle imprese presso la Camera di Commercio;

- b) il possesso dei requisiti oggettivi di cui al precedente art. 5;
 - c) la qualificazione professionale del titolare o dei soci della Società nel caso di impresa artigiana; nel caso di altre imprese, di cui al precedente art. 2, la qualificazione dovrà essere posseduta dalla persona che assume la direzione dell'azienda nel caso di attività di parrucchiere. Detta persona dovrà accettare l'incarico con apposita dichiarazione e garantire la presenza nell'esercizio durante l'orario di apertura salvo comprovati casi di forza. Per quanto riguarda l'attività di estetica, la qualificazione professionale dovrà essere posseduta dal titolare e/o dai soci o dai dipendenti che esercitano professionalmente nell'azienda;
 - d) rispetto dei parametri di cui all'articolo 15.
 - e) rispetto degli altri obblighi richiesti dal presente Regolamento.
3. L'accertamento dei requisiti di cui sopra sono di competenza:
- della Commissione provinciale per l'artigianato nel caso di imprese artigiane per quanto riguarda i punti *a)* e *c)*;
 - dall'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari – Servizio Igiene e Sanità pubblica del Distretto Sanitario territorialmente competente il punto *b)*;
 - degli Uffici comunali competenti per i requisiti di cui ai punti *b)*, *d)* ed *e)*.

Art. 11 - Rilascio dell'autorizzazione amministrativa ed inizio dell'attività

1. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato al parere sanitario definitivo dell'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari – Servizio Igiene e Sanità pubblica del Distretto Sanitario territorialmente competente ad avvenuto arredamento dei locali.

2. Qualora non risulti ancora acquisito il certificato di agibilità del locale o risultino in corso lavori di apprestamento dello stesso, il richiedente dovrà provvedere al completamento dei lavori e all'arredamento dei locali, a pena di decadenza, entro centoventi giorni dalla comunicazione del parere espresso dalla Commissione comunale di cui all'art. 6, salvo proroga concessa in presenza di cause di forza maggiore non imputabili al richiedente previa motivata richiesta dello stesso per un periodo non superiore a 60 giorni.

3. Il richiedente ha l'obbligo di iniziare l'attività entro tre mesi dalla data di notifica del rilascio dell'autorizzazione. Su richiesta motivata dell'interessato può essere concessa proroga, per un massimo di sei mesi, per l'inizio dell'attività. Trascorsi i termini assegnati verrà disposta la revoca dell'autorizzazione.

Art. 12 - Diniego dell'autorizzazione

1. I provvedimenti di diniego delle autorizzazioni devono essere motivati e comunicati per iscritto al richiedente entro trenta giorni dalla data in cui la Commissione consultiva ha esaminato la domanda.

2. Contro tali provvedimenti è ammesso ricorso al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione.

Art. 13 - Sospensione, revoca, cessazione dell'attività

1. La sospensione dell'attività per un periodo fino ad un anno deve essere comunicata al Comune.

2. La sospensione dell'attività per un periodo superiore ad un anno potrà essere autorizzata su motivata domanda al Comune e previa valutazione dei motivi in essa contenuti e dell'eventuale documentazione allegata. Contestualmente alla domanda deve essere depositata l'autorizzazione presso l'Ufficio comunale competente e ritirata all'atto della ripresa dell'attività.

3. L'autorizzazione può essere soggetta a sospensione qualora venga accertata l'inosservanza delle prescrizioni tecniche, amministrative o sanitarie e dei requisiti previsti per l'esercizio dell'attività sancite dalla Legge e dal presente Regolamento, previa diffida a rimuovere, entro il termine massimo di novanta giorni, le cause che l'hanno determinata. Decorso inutilmente il termine fissato senza che l'interessato abbia provveduto a rimuovere le cause di sospensione, verrà disposta la revoca dell'autorizzazione.

4. L'autorizzazione è altresì sospesa nel caso in cui, a seguito di modifiche nell'assetto giuridico dell'impresa, venissero a mancare i soggetti qualificati professionalmente.

5. L'autorizzazione è altresì revocata qualora:

- a) l'esercizio sospenda l'attività per un periodo superiore ad un anno senza giustificato motivo e senza autorizzazione del Comune;
- b) l'esercizio autorizzato per più tipologie di attività sospenda una di esse per un periodo superiore a un anno: in tal caso la revoca è limitata alla tipologia non esercitata;
- c) l'impresa venga cancellata dall'albo delle imprese artigiane ovvero dal Registro delle imprese della Camera di Commercio;

6. Nel caso di cessazione dell'attività è fatto obbligo al titolare di inoltrare apposita denuncia al Comune entro trenta giorni dalla cessazione e di restituire l'autorizzazione, che comunque, dopo tale termine, è da ritenersi decaduta.

Art. 14 - Subingresso

1. Il subingresso nell'esercizio dell'attività di parrucchiere e di estetista, qualora non vi sia modifica dei locali incidente sui requisiti di carattere igienico-sanitario e sia provato l'effettivo trasferimento dell'azienda, viene effettuato con denuncia di inizio attività da parte dell'interessato il quale deve risultare in possesso dei requisiti soggettivi di cui ai precedenti articoli 2 e 3.

2. In caso di morte del titolare dell'impresa artigiana si applica quanto previsto dalla legge provinciale in materia di artigianato, a condizione che l'attività venga svolta da persona in possesso della necessaria qualificazione professionale.

3. La prova del trasferimento dell'azienda è fornita mediante esibizione di copia autentica del contratto registrato e, nel caso di subingresso per causa di morte, di copia autentica del testamento o di atto notorio di individuazione degli eredi.

4. Dovrà altresì essere autorizzata ogni variazione riguardante i soci che esercitano professionalmente l'attività e gli altri addetti qualificati. Nel caso di variazione degli altri soci, sarà sufficiente la semplice comunicazione scritta agli Uffici comunali competenti.

Art. 15 – Regolamentazione dell'attività

1. La distanza minima tra il nuovo esercizio e quelli preesistenti, in rapporto alla densità dei punti di esercizio, va calcolata sulla base del minimo percorso pedonale fra due esercizi simili: tale distanza minima è fissata in 50 metri dall'ingresso sulla pubblica via.

2. Il rapporto di cui al precedente comma 1) viene calcolato con riferimento alla popolazione residente indistinta fra maschi e femmine.

3. La popolazione di riferimento è quella residente al 31 dicembre dell'anno precedente.

4. Il rapporto popolazione – punto di esercizio è determinato come segue:

- per l'attività di parrucchiere: 1 esercizio ogni 250 abitanti;
- per l'attività di estetista: 1 esercizio ogni 250 abitanti.

5. Le domande di trasferimento di esercizi saranno assoggettate all'istruttoria prevista per le domande di nuove autorizzazioni.

6. Sono escluse dalle norme di programmazione di cui al presente articolo le attività di parrucchiere e di estetista svolte nell'ambito di esercizi alberghieri, strutture ricettive, comunità, nonché di enti, a condizione che siano rivolte esclusivamente agli ospiti ovvero ai soci ed ai componenti delle comunità stesse e che non vi sia accesso diretto ed autonomo dalla pubblica via ai locali adibiti alle suddette attività.

Art. 16 - Modifiche ai locali

1. Nel caso di modifiche ai locali destinati all'esercizio dell'attività, sia in termini strutturali che di superficie, il titolare dovrà richiedere apposita autorizzazione con inoltro di domanda in carta legale, allegando le nuove planimetrie dei locali e gli estremi della eventuale concessione edilizia o denuncia di inizio attività.

2. L'apporto di eventuali modifiche ai locali dovrà comunque corrispondere alle procedure ed alle norme previste dalla vigente legislazione urbanistico-edilizia e igienico-sanitario.

Art. 17 – Adempimenti del personale addetto

1. Il personale addetto deve osservare costantemente le norme di pulizia e igiene, con speciale riguardo alle mani e alle unghie, ed indossare un abbigliamento da lavoro di colore chiaro e sempre in perfetto stato di pulizia.

Art. 18 - Obbligo di esposizione dell'autorizzazione, delle tariffe e degli orari

1. Nei locali di esercizio delle attività di parrucchiere e di estetista devono essere esposti in modo visibile l'autorizzazione comunale e il tariffario delle prestazioni fornite.

2. L'orario deve essere conforme a quello stabilito con ordinanza comunale nel rispetto delle normative di settore. L'orario di apertura dell'esercizio deve essere reso noto al pubblico e reso visibile anche dall'esterno.

3. Il titolare dell'autorizzazione dovrà comunicare agli uffici comunali competenti, almeno quindici giorni prima, il periodo di chiusura dell'esercizio per ferie.

Art. 19 – Sanzioni

1. Qualora venga accertata dagli Uffici di cui all'articolo 10 del presente Regolamento l'inosservanza delle prescrizioni tecniche, amministrative o sanitarie in esso contenute o dettate da disposizioni di legge, il Comune ordina al titolare di ottemperare alle stesse assegnandogli al riguardo un congruo termine.

2 Qualora entro il termine fissato l'interessato non ottemperi alle prescrizioni impartitegli, il Comune può disporre la revoca dell'autorizzazione comunale.

3. Contro la revoca dell'autorizzazione comunale è ammesso ricorso, entro sessanta giorni dalla notifica, al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa.

4. Nei confronti di chi esercita l'attività di parrucchiere e di estetista senza i requisiti professionali di cui all'art. 3 del presente Regolamento è inflitta la sanzione amministrativa da € 516,46 a € 2.582,29, secondo le procedure di cui alla Legge 24 novembre 1981, n. 689. Viene inoltre ordinata la chiusura dell'esercizio.

5. Nei confronti di chi esercita l'attività di parrucchiere e di estetista senza l'autorizzazione comunale è inflitta, con le stesse procedure di cui al comma precedente, la sanzione amministrativa da € 516,46 a € 1.032,91. Viene inoltre ordinata l'immediata cessazione dell'attività abusiva.

6. Per tutte le altre violazioni alle norme del presente Regolamento viene applicata la sanzione amministrativa da €. 100,00 a €. 500,00 secondo la procedura di cui alla Legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 20 - Norme transitorie e finali

1. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogati i precedenti regolamenti comunali in materia e qualsiasi norma regolamentare in contrasto con il presente Regolamento.

2. Le norme del presente regolamento vengono disapplicate nel caso di sopravvenienza di norme provinciali e statali che siano con esse incompatibili e che per loro forza si impongano direttamente al Comune.